



ASSEMBLEA GENERALE

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 20:00 in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 24/07/2020 alle ore 08:00), si riunisce l'assemblea dei soci dell'associazione Gruppo Volontari Italia.

Sono presenti per il direttivo: Paolo DI VITA, Corrado RICUPERO, Giovanna Valeria RUSSO, Giuseppe ROMANO, Lucia LA MANNO, Giuseppe PATANE', Consuelo PUGLISI.

Sono presenti per i soci: Maria Giovanna DI VITA, Michele RICUPERO, Carmela MONTE, Davide LAUZZA, Emanuele PRIVITERA, Giuseppe NANIA, Adriana PICARELLI, Alice DI VITA, Vita ALVARO, Andrea GIARDINIERI, Abel MUSARRA, Arturo SINOPOLI..

Presiede il presidente pro tempore dell'associazione Paolo DI VITA.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento della denominazione;
2. Adeguamento dello statuto.

1. ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE: A seguito dell'emanazione della legge 117/17 "codice del terzo settore" che prevede l'aggiornamento della denominazione con l'aggiunta della sigla ODV ed il riordino dello statuto associativo pertanto a partire dalla data odierna si modifica la denominazione dell'associazione in "ODV GRUPPO VOLONTARI ITALIA" in sigla abbreviata GVI.

2. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: Prende la parola il presidente ed espone le variazioni da apportare allo statuto; Si dà lettura del nuovo statuto e ad unanimità si approva. Il nuovo statuto ha effetto a partire dalla data odierna.

Alle ore 21:00 si chiude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Paolo DI VITA



LA SEGRETARIA
Giovanna Valeria RUSSO
Giovanna Valeria Russo

Firme dei presenti.

Ennio Giuseppe Marino
Lauro Russo
Peter
Arturo Sinopoli
Vita Alvaro
Ricupero Michele
Giuseppe Nania
Lauro Russo
Adriana Picarelli
Roma C. Viti
R. C.

Arturo Sinopoli
Puglisi Consuelo
Giuseppe Nania
Lauro Russo
Abel Musarra
Adriana Picarelli

SERIE
REG. TO AL NR 3432
IL 11.09.2020
Valentina Cugino*

(*) Firma su documento ricevuto dalla Domestica Locata

Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17



Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO

Dell'Associazione di Volontariato: **ODV – GRUPPO VOLONTARI ITALIA**

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

E costituita l'associazione di volontariato denominata:

ODV GRUPPO VOLONTARI ITALIA in sigla **GVI**, da qui in avanti Associazione.

L'Associazione opera senza scopo di lucro per finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il presente statuto è redatto in aderenza al Codice del Terzo Settore D.L. 117 del 03/07/2017

Art. 2

L'Associazione ha sede nel comune di Catania - via Forcile n° 5/C e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo

L'Associazione opererà su tutto il territorio nazionale ma prevalentemente opera nella Regione Sicilia.

TITOLO II - SCOPI

Art. 3

L'Associazione, che non ha fine di lucro e persegue, esclusivamente, scopi di solidarietà sociale e potrà effettuare quanto sotto specificato su tutto il territorio Nazionale.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- b) interventi e prestazioni sanitarie attraverso ambulatorio o Ambulanza compresi i servizi previsti all'art. 57 del Codice del Terzo settore D.L. 117/17.
- c) prestazioni Socio – Sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione



dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- k) Organizzare, gestire e formare un gruppo di Protezione Civile, operante nei settori previste dalle vigenti normative di legge nazionali e regionali.
- l) attività di assistenza alla popolazione in occasione di eventi antropologici religiosi o spostivi autorizzati dalle competenti autorità svolti con volontari opportunamente formati.
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle su menzionate.

Art. 4

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per tutti i volontari, in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie secondo i dettami della legge quadro sul Terzo Settore D.L. 117/17 art. 18.



TITOLO III - SOCI

Art. 5

Possono essere soci, senza discriminazione alcuna, tutti coloro che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato.

Art. 6

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota d'iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci presteranno la propria opera, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'opera svolta dai volontari che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito, valutandone l'ammissione sulla base della condotta morale, che non dovrà in alcun modo essere lesiva all'immagine dell'Associazione.

Art. 8

Il socio, cessa di appartenere all'associazione, per recesso, decadenza, esclusione, morte.

Può recedere mediante comunicazione scritta il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il socio, cessa di appartenere all'associazione, senza ulteriori comunicazioni, quando non partecipa in alcun modo alle attività dell'associazione e non è in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un (1) anno. Ad esclusione dei Soci fondatori che rimangono sempre e comunque effettivi se in regola con il pagamenti delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio anche nel caso in cui:

6/11
S-V-R



- a) Mantenga un atteggiamento indecoroso per la vita dell'associazione;
- b) Fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- c) Non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- d) Non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni; alla delibera che ne segue potrà essere presentato ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione nominata dall'assemblea e composta da cinque membri, la delibera che ne segue, è immediatamente esecutiva e non è appellabile né dal direttivo né dal volontario.

Art. 9

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né potrà richiedere la ripetizione dei contributi e delle quote già versate.

Art. 10

I soci sono distinti in quattro categorie, aspiranti, effettivi, simpatizzanti e benemeriti.

- a) Aspiranti: sono quei soci a cui è stata accettata la domanda d'iscrizione e svolgono un periodo di prova della durata non superiore a 12 mesi.
- b) Effettivi: sono quei soci in regola con il pagamento della quota associativa e svolgono regolare servizio.
- c) Simpatizzanti: sono quei soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o non svolgono regolare servizio.
- d) Benemeriti sono quei soci che hanno contribuito, con il loro operato, al lustro dell'associazione.

Tutti i passaggi da una categoria all'altra sono deliberati dal consiglio direttivo; entro 15 giorni dall'inizio di ogni semestre il direttivo pubblica la situazione aggiornata dei membri iscritti.

TITOLO IV – PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento del proprio operato da:

- a) contributi degli aderenti.



- b) contributi o donazioni di privati.
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- d) contributi di organismi internazionali.
- e) donazioni e lasciti testamentari.
- f) rimborsi derivanti da convenzioni.
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ausiliari alle attività di cui al D.M. 25 maggio 1995 del Ministero delle Finanze e successive modifiche.

Art. 12

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve di capitale non potranno essere, in nessun caso divisi, neanche in forma indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

È fatto obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e appronterà un programma per l'esercizio successivo; Dovrà, altresì redigere apposito piano economico preventivo e successivo rendiconto consuntivo specifico delle attività di Protezione Civile; Entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I rendiconti dell'Associazione saranno pubblici ed essi dovranno restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

10
G.V.R.



- il collegio dei revisori dei conti;

La struttura dell'Associazione è democratica. Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

TITOLO VI – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno e non oltre il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo; ove particolari esigenze e/o necessità lo richiedano, ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, entro il 30 giugno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.

La convocazione si esegue mediante affissione all'albo dell'Associazione, oppure con notifica a mezzo mail o con altro canale digitale, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso, dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente pro tempore. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Hanno diritto d'intervento e voto, nell'Assemblea, i soci effettivi ed i soci fondatori in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza sia in prima che in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria costituita delibera:

- sul rendiconto consuntivo;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e sulla nomina del suo presidente;

4/2
F.V.R.



- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- sulla approvazione e modifiche dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- su tutto quanto ad essa demandata per legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche allo statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci effettivi iscritti ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio sono validamente assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VII - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette membri, secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari.

Il presidente è eletto direttamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno il vice presidente, il tesoriere, il segretario e tutti gli incarichi direttivi necessari.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel direttivo, i soci eletti alle cariche di Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta l'anno, oppure tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta la maggioranza dei suoi membri.



Art. 19

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Il consiglio direttivo nomina i direttori tecnici di settore che si renderanno necessari, in base alla professionalità e comprovata esperienza. A tutte le cariche di direttore non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri del Consiglio, in prima convocazione, oppure il 50% dei suoi membri, in seconda convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente ed il Tesoriere, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura in nome e per conto dell'Associazione tenendo conto dei limiti imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale.

Art. 21

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e predispone, con il Presidente, il programma preventivo.

Art. 22

Il segretario è il responsabile della tenuta dei registri dei verbali, della posta e di ogni altra documentazione dell'associazione e collabora con il tesoriere nella stesura del rendiconto economico.

Art. 23

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il presidente, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti; in caso di dimissioni del presidente, il vice, prende il suo posto, ed entro due mesi, convoca l'assemblea per la rielezione di tutto il collegio direttivo. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio



Direttivo potrà provvedere esclusivamente alla ordinaria amministrazione, nel caso siano tutti dimissionari, sia il presidente che i consiglieri il presidente del collegio dei revisori dei conti assume la funzione di commissario, che rimane in carica per non più di sei mesi e comunque fino all'espletamento del suo incarico.

Art. 24

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri ed ha il compito di collaborare con il tesoriere nella compilazione del consuntivo, lo approva e ne delibera, prima dell'assemblea. Si riunisce di norma una volta l'anno.

Art. 25

Tutti i soci effettivi che intendono candidarsi ad una carica di direttivo devono presentare la propria candidatura tramite lettera scritta non prima che siano passati almeno due anni consecutivi di permanenza nella categoria di soci effettivi, allegando un curriculum vitae, al presidente uscente, il quale provvederà a trasmetterla allegando una scheda di valutazione alla commissione di verifica che sarà composta da soci fondatori. Nel caso di impossibilità a partecipare da parte dei soci fondatori, la commissione di verifica sarà composta da un collegio di saggi proposto dal direttivo uscente e nominati dell'assemblea.

Art. 26

Prima di ogni quadriennio, in vista delle elezioni del Consiglio direttivo, il presidente, convoca l'assemblea almeno tre mesi prima della scadenza del suo mandato, per deliberare sulla elezione nonché la nomina della Commissione Elettorale.

Art. 27

La Commissione Elettorale è composta da tre volontari eletti dall'assemblea e nomina al suo interno il presidente, il vice presidente ed il segretario; Prepara le schede elettorali per tutti gli aventi diritto suddividendoli per tipologia, sovrintende alle operazioni di voto, redige un verbale delle elezioni ed il presidente convoca e presiede l'assemblea con i nuovi eletti, in caso di rinunce scorre la lista dei votati fino a totale copertura dei posti disponibili. L'incarico nella commissione elettorale è incompatibile con tutte le altre cariche elettive.

Art. 28

Elezioni presidente: La Commissione Elettorale ricevuto l'elenco dei candidati lo rende pubblico, prepara le schede con i nomi dei candidati e convoca il neo eletto entro e non oltre cinque giorni dalle elezioni.

W
F.V.R.



Art. 29

Elezioni consiglio: La commissione elettorale ricevuto l'elenco dei candidati lo rende pubblico, prepara le schede con i nomi dei candidati e convoca i neo eletti entro e non oltre cinque giorni dalle elezioni.

Art. 30

Elezioni revisori: La commissione elettorale ricevuto l'elenco dei candidati lo rende pubblico, prepara le schede con i nomi dei candidati e convoca i neo eletti entro e non oltre cinque giorni dalle elezioni.

TITOLO VIII – INSEGNE

Art. 31

L'Emblema dell'associazione è rappresentato da un ovale formato dalla scritta azzurro in maiuscolo GRUPPO VOLONTARI posta in alto e dalla scritta ITALIA posta in basso, il tutto unificato da tre strisce di colore verde, bianco e rosso. Al centro dell'ovale vi sono impresse le lettere G V I di colore azzurro e bordino rosso, in basso, si trova una colomba bianca che porta un ramoscello d'ulivo.

TITOLO IX – DURATA - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilita dal presente Statuto o dalla Legge. Per ogni controversia, viene stabilito che il Foro competente sarà quello di Catania.

Art. 33

In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito il parere dell'organismo di controllo ai sensi del D.L. 117/17 art 9 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 33

Per ogni controversia, viene stabilito che il Foro competente sarà quello di Catania.



h/1
F. V. R.



Art. 34

Il presente statuto annulla e sostituisce il precedente approvato con l'assemblea del 04/08/2012 e registrato presso il pubblico registro di Catania al n° 11542 serie 3 del 09/08/2012 e successive integrazioni

CATANIA li 24/07/2020

Firme dei presenti:

D. Vito Maria Giovanna
Andrea Maria Ferdinando
Suzzu Dot. U.
Duke Emilio Salvo D.
Rienzo Vito
Vito Avaro
Simone A.
Piero A.
Piero L.
Maria Giuseppe Mario
Vito C.
Piero L.
Piero C. V.
Puglisi Cosmo
Diletti Olio

V. V.
Giovanni Vito Rino
Piero A.
Adriano Picardi